

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

»» NOZIONE

Consiste nell'**esatta esecuzione della prestazione dovuta**.

»» EFFETTI DELL'ADEMPIMENTO

Determina l'**estinzione dell'obbligazione**, la **soddisfazione del creditore** e la **liberazione del debitore** dal vincolo giuridico che lo legava al creditore.

»» MODALITÀ DELL'ADEMPIMENTO

Sia il creditore che il debitore devono comportarsi secondo le regole della **correttezza** (art.1175 c.c.). In particolare il debitore deve usare la **diligenza del buon padre di famiglia** (diligenza media ex art.1176 c.c.).

»» TEMPO DELL'ADEMPIMENTO

Se dalle parti non è stabilito un termine, il creditore può esigere la prestazione immediatamente (*statim*).

Se però gli usi o la natura della prestazione o il modo e il luogo della prestazione lo richiedono, in assenza d'accordo tra le parti, il termine d'adempimento viene stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.).

Le parti possono prevedere un **termine** (scadenza) per l'adempimento:

- **a favore del debitore**, nel qual caso il creditore non può esigere prima la prestazione, mentre il debitore può effettuarla in anticipo
- **a favore del creditore**, nel qual caso il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore non può offrirla in anticipo
- **a favore del debitore e del creditore**, nel qual caso la scadenza deve essere rispettata da entrambi.

Se non è chiarito nel titolo a favore di chi sia stabilito il **termine, la legge lo presume fissato a favore del debitore** (art.1184 c.c.).

»» LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Può essere liberamente fissato dalle parti. In mancanza di un accordo e non è possibile determinarlo in base agli usi, alla natura della prestazione o ad altre circostanze, l'art. 1182 c.c. prevede che:

- l'**obbligazione di consegna** di una cosa certa e determinata va adempiuta **nel luogo dove la cosa stessa si trovava quando è sorta l'obbligazione**
- le **obbligazioni pecuniarie** vanno adempiute presso il **domicilio del creditore** (crediti portabili)
- le **obbligazioni di altra specie** vanno adempiute presso il **domicilio del debitore** (crediti chiedibili).

»» SOGGETTO CHE ADEMPIE

Tenuto all'adempimento è, ovviamente, il debitore.

Se, però, la prestazione da effettuare è fungibile e, dunque, il creditore non ha uno specifico interesse a che il debitore adempia personalmente, la prestazione stessa può essere effettuata da un terzo (anche contro la volontà del creditore). In ogni caso il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo se anche il debitore manifesta la sua opposizione.

Se la prestazione viene effettuata da terzo può verificarsi il fenomeno del **pagamento con surrogazione**, cioè la sostituzione del terzo adempiente nei diritti del creditore soddisfatto (art.1201 e segg. c.c.).

»» DESTINATARIO DELL'ADEMPIMENTO

Il pagamento va effettuato al creditore il quale deve essere **capace di intendere e di volere** affinché il pagamento stesso sia liberatorio per il debitore.

L'adempimento effettuato a favore di persone diverse dal creditore non libera il debitore, il quale, dunque, risulta ancora esposto alla richiesta d'adempimento da parte del creditore.

Unica eccezione è quella del pagamento effettuato dal debitore di buona fede a favore del **creditore apparente**, cioè di un soggetto, che obiettivamente (in base ad una serie di circostanze non equivoche) appariva essere il creditore: in tal caso il debitore è liberato ed il creditore apparente dovrà restituire al vero creditore quanto ha ricevuto (es. pagamento effettuato a favore dell'erede del creditore in base ad un testamento successivamente dichiarato nullo).

ADEMPIMENTO (1176-1200 C.C.)
È l'esatta esecuzione della prestazione dovuta

I SOGGETTI COINVOLTI

chi può eseguire la prestazione:

1. il debitore anche se incapace
2. un terzo se la prestazione è fungibile, se il creditore accetta e il debitore non si oppone

chi può ricevere la prestazione:

1. il creditore
2. un suo rappresentante
3. persona autorizzata dal creditore o dalla legge
4. un terzo: il debitore è liberato solo se c'è buona fede o la ratifica del creditore

LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ADEMPIMENTO

- con **correttezza, diligenza e perizia** (art. 1176 c.c.)
- la prestazione deve essere eseguita **per intero**

▶▶ nel **luogo** determinato dalle parti, o in mancanza, stabilito dal codice a seconda del tipo di prestazione:

dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto

- al domicilio del debitore
- al domicilio del creditore

□ **alla scadenza del termine o immediatamente**

il tempo deve essere stabilito dalle parti o dal giudice

- a favore del debitore
- a favore del creditore
- a favore di entrambi

EFFETTI DELL'ADEMPIMENTO

- ▶▶ estinzione dell'obbligazione
- ▶▶ soddisfazione del creditore
- ▶▶ liberazione del debitore

MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

L'obbligazione, oltre che a seguito dell'adempimento, può estinguersi per altre cause, che i giuristi dividono in due categorie:

Modi di estinzione satisfattori	Modi di estinzione non satisfattori
dazione in pagamento	novazione
compensazione	remissione del debito
confusione	impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
	prescrizione

MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI

DAZIONE IN PAGAMENTO (*datio in solutum* – art. 1197 c.c.) consiste nell'effettuazione, con il consenso del creditore, di una prestazione di natura diversa da quella originariamente dovuta.

Ad esempio, se Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, può estinguere l'obbligazione, d'accordo con il creditore, consegnandogli in pagamento un bene mobile del valore di mille euro.

COMPENSAZIONE (artt.1241 a 1252 c.c) si quando due parti sono obbligate l'una verso l'altra; in tal caso i rispettivi debiti si estinguono. La compensazione può essere **totale** o **parziale**, a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano o meno lo stesso ammontare. Si distinguono tre tipi di compensazione: **legale, giudiziale, volontaria**.

1. compensazione legale. Opera allorché i debiti reciproci siano **omogenei**, cioè abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano **liquidi**, cioè determinati nel loro ammontare, ed **esigibili** (non sottoposti a condizioni o termini).

2. La compensazione giudiziale. Si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile pronta liquidazione; il giudice procederà a liquidare il debito, e a pronunciare la compensazione, che quindi opera dal momento della sentenza.

3. La compensazione volontaria. Deriva da un **contratto appositamente stipulato fra le parti**, per estinguere debiti e crediti reciproci, anche ove non vi siano le condizioni richieste per la compensazione legale o giudiziale.

CONFUSIONE (art. 1253 c.c.) Si verifica allorquando nella stessa parte confluiscono le qualità di creditore e di debitore, per cui l'obbligazione si estingue. Tale confluenza può aver luogo in due ipotesi:

a) per atto tra vivi (ad es. nel caso di fusione di due società tra cui intercorra un rapporto di credito, la nuova società nata dalla fusione diviene titolare di entrambe le situazioni soggettive relative a tale rapporto);

b) mortis causa (per causa di morte), cioè in via di successione ereditaria, quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa.

MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI

NOVAZIONE (artt. 1230-1235 c.c.) si ha quando si estingue un'obbligazione preesistente sostituendola con una nuova; La novazione può essere **soggettiva** oppure **oggettiva**.

- È una **novazione soggettiva** quando la differenza tra le due obbligazioni riguarda esclusivamente i soggetti del rapporto, restando inalterati gli elementi oggettivi dello stesso; è ulteriormente distinta in attiva, se muta il soggetto attivo nel rapporto e cioè il creditore, e passiva, se è invece la persona del debitore a cambiare.
- È una **novazione oggettiva** quando la differenza tra la precedente e la nuova obbligazione riguarda l'oggetto, sia nella sua identità sia nella sua quantità, o il titolo dell'obbligazione. Esempio di variazione oggettiva può essere la sostituzione dell'immobile nel rapporto di locazione; del secondo tipo, la sostituzione della fonte dell'obbligazione, originariamente una promessa unilaterale poi sostituita da un contratto.

REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.). È un modo di estinzione delle obbligazioni mediante il quale il creditore dichiara espressamente di rinunciare al suo credito. Il debitore può dichiarare, entro un termine congruo, di non volerne profittare.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (artt.1256-1258 c.c.) Consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile (non causato, quindi da colpa o dolo del debitore) che causa l'impossibilità di adempiere all'obbligazione (Es. Se oggetto dell'obbligazione è la consegna di un immobile e questo viene distrutto da un terremoto, il debitore non sarà più obbligato). L'impossibilità può essere fisica o giuridica, e dev'essersi presentata successivamente alla nascita dell'obbligazione. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, o l'oggetto ha subito soltanto un deterioramento, il debitore si libererà dall'obbligazione, eseguendo la prestazione nei limiti del possibile. Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, non sarà in mora finché essa perdura.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Si determina l'estinzione dell'obbligazione del qualora il diritto di credito non venga esercitato per un determinato **periodo di tempo**. In genere il diritto di credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c) salvo che la legge disponga diversamente. In alcune ipotesi è prevista la cosiddetta **prescrizione abbreviata** con i seguenti tempi:

- **5 anni** per il diritto al risarcimento degli interessi, i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione
- **3 anni** per i crediti per prestazioni professionali
- **2 anni** per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli
- **1 anno** per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa
- **6 mesi** per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione.